

Statuto dell'organizzazione di volontariato
"FIR Ser Piemonte OdV"



Art. 1
Costituzione, denominazione e sede

1.1 - È costituita conformemente ai sensi della Carta Costituzionale e ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, l'Organizzazione di Volontariato "FIR SER Piemonte OdV", siglabile "FIR SER PIE OdV".

1.2 - La denominazione dell'associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente di Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

1.3 - L'Associazione ha sede legale nel Comune di Vercelli.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno del territorio della Regione Piemonte e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

1.4 - La durata dell'OdV non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 16.

1.5 - Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può proporre il trasferimento della sede nell'ambito della stessa regionale, nonché istituire sedi e sessioni staccate anche in altre località della Regione Piemonte.

Art. 2
Scopi e finalità

2.1 - L'OdV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di:

- a) Coordinare, agevolare, tutelare e promuovere l'attività di coloro, residenti o domiciliati in Regione Piemonte ed iscritte nell'elenco delle Organizzazioni di Volontariato e/o Associazioni di Promozione Sociale affiliate alla "Federazione Italiana Ricetrasmisioni Citizen's Band – Servizio Emergenza Radio", con sede legale nella Regione Piemonte, si propongono di perseguire fini di solidarietà sociale e di volontariato verso terzi, previsti dai D.L. 3 luglio 2017, n. 117, dalla L.R. 38/94 e dal D.G.R. n. 38-2389 del 5 marzo 2001 e s.m.i.;
- b) Contribuire alla diffusione e alla conoscenza delle radiocomunicazioni e di tutte le nuove tecnologie dirette all'impiego in attività di Protezione Civile e difesa dell'ambiente;
- c) Intervenire in attività emergenziali o grandi eventi in cui sia utile il supporto ai collegamenti radio o il supporto tecnico alle operazioni di gestione delle crisi;

- d) Diffondere i principi del “sistema di Protezione Civile” e “resilienza della popolazione” all’interno del tessuto sociale e all’interno delle scuole di ogni ordine e grado.

Art. 3 Attività



3.1 - Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'OdV si propone (ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 117/2017 e s.m.i.) di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

(rif. “art.5 comma 1 lettera y” D.lgs. 117/17)

- Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

(rif. “art.5 comma 1 lettera i” D.lgs. 117/17)

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- (rif. “art.5 comma 1 lettera d” D.lgs. 117/17)

- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

Nello specifico, a titolo esemplificativo e senza alcun fine di lucro l'OdV intende svolgere:

- a) Portare volontariamente e gratuitamente, salvo ove previsto da benefici di legge o da convenzioni con enti pubblici, opera di assistenza e soccorso alle popolazioni e ai singoli colpiti da calamità naturali o catastrofi con l'intenzione primaria di salvaguardare e proteggere la vita umana;
- b) In caso di emergenza collaborare con enti pubblici e/o privati legalmente riconosciuti, FOO, reparti del Ministero della Difesa, nonché altre associazioni, nel sistema complesso di Protezione Civile, quando questi ne facciano richiesta nei modi e nei termini consentiti dalla legge;
- c) Attività di informazione e sensibilizzazione in favore della cittadinanza, degli alunni delle scuole e dei giovani sui sistemi di previsione adottati dagli Enti incaricati e sui rischi derivanti dagli eventi naturali ai fini della prevenzione;
- d) Mantenere le relazioni con analoghe associazioni nazionali ed estere;
- e) Costituire un centro di informazioni tecniche e legali a disposizione dei soci delle associate e della cittadinanza in generale;
- f) Organizzare corsi di formazione attinenti l'attività dell'Organizzazione;
- g) Promuovere l'apprendimento delle conoscenze tecnico-scientifiche, incentivando le relazioni umane basate sulla parità di diritto;
- h) Promuovere, nel rispetto delle norme nazionali ed internazionali, lo sviluppo delle ricetrasmmissioni, per i fini civili, morali, sociali, culturali, per l'impiego del tempo libero nello spirito degli artt. 15 e 21 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- i) Stipulare eventuali convenzioni con Enti, Amministrazioni e soggetti terzi per attività ausiliarie della Protezione Civile, informazione alla popolazione durante eventi di utilità sociale e attività in favore della collettività, rivolte alla comunità ed alle persone.

3.2 - Le convenzioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione in qualità di suo Legale Rappresentante.

3.3 - Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'OdV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dalle proprie associate in modo personale, spontaneo e gratuito.

3.4 - L'OdV, inoltre, potrà esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del DLSG 117/2017 e s.m.i. tra cui prestare assistenza radio nel rispetto delle normative vigenti in materia, per supportare gli organizzatori di eventi sportivi, culturali, religiosi e manifestazioni dov'è richiesto un presidio di controllo ed un ruolo di supporto ed informazione alla popolazione.

Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs. 117/2017 e s.m.i.

3.5 - L'attività svolta dai soci delle aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Alle associate possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di Volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea delle Associate.

Le spese sostenute delle associate possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibererà sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs. 117/2017 e s.m.i.).

Ogni forma di rapporto economico con l'OdV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

3.6 - Le associate appartenenti all'OdV hanno l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs. 117/2017 e s.m.i.

3.7 - L'OdV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

4.1 - Il patrimonio dell'OdV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'OdV;
- b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'OdV;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

4.2 - L'OdV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) contributi delle associate;
- b) contributi pubblici e privati;



- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.lgs. 117/2017 e s.m.i.);
- f) ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs. 117/2017 e s.m.i.
- g) attività "diverse" di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.



4.3 - L'esercizio sociale dell'OdV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea delle associate entro il 30 di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato e consultabile presso la sede dell'OdV, almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associata.

4.4 - È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.5 - È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'OdV a fondatori, associate, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

5.1 - Sono considerati soci di FIR SER PIE OdV, di seguito "associate", le OdV che richiedono ed ottengono l'affiliazione alla Federazione Italiana Ricetrasmisioni Citizen's Band e che ne diventano membri di diritto.

5.2 - Ai sensi dell'art. 32 D.lgs. 117/2017 e s.m.i. il numero delle associate è illimitato, con il limite di tre organizzazioni di volontariato che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

5.3 - Per aderire all'Organizzazione FIR SER Piemonte OdV non è previsto il pagamento della quota sociale.

5.4 - L'adesione all'OdV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

6.1 - L'ammissione di una nuova associata è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta, ma vincolata dall'obbligo di adesione alla Federazione Italiana Ricetrasmisioni Citizen's Band. L'associata si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottati dagli organi dell'ODV.

6.2 - Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione alle interessate e cura l'annotazione delle nuove Organizzazioni aderenti alla Federazione Italiana Ricetrasmisioni Citizen's Band nel libro delle associate. La qualità di associata è intrasmissibile.

6.3 - La qualità di associata si perde:

- a) Per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'OdV;
- b) Per mancata affiliazione alla Federazione Italiana Ricetrasmisioni Citizen's Band nei modi e nei tempi previsti dallo Statuto e/o Regolamento della struttura nazionale;
- c) Per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'OdV.

6.4 - L'esclusione o la decadenza delle associate è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, esclusi i casi previsti dallo Statuto e/o Regolamento della struttura nazionale. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un'associata, devono esserle contestate per iscritto le cause che gli vengono mosse, consentendogli facoltà di replica.

6.5 - La perdita della qualifica di associata comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'OdV.

6.6 - In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un'associata, questa non ha diritto al rimborso di quote eventualmente versate nel corso dell'adesione, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'OdV.

Art. 7 **Diritti e doveri**

7.1 - Tutte le associate godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'OdV ed alla sua attività.

In modo particolare:

7.1.1 – Le associate hanno diritto:

- a) Di partecipare a tutte le attività promosse dall'OdV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'OdV;
- b) Di eleggere gli organi sociali e di eleggere i propri soci negli stessi;
- c) Di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- d) Di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo con un preavviso minimo di 48 ore.

7.1.2 - Le associate sono obbligate:

- a) All'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- b) A mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'OdV.

Art. 8 **Organi del OdV**

8.1 - Sono organi dell'OdV:

- a) L'Assemblea delle associate;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente.



Art. 9

Assemblea delle associate

9.1 - L'Assemblea delle associate è l'organo sovrano dell'OdV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutte le associate.

9.2 - Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutte le organizzazioni associate con sede legale nella Regione Piemonte, in regola con il tesseramento della Federazione Italiana Ricetrasmisioni Citizen's Band

9.3 - A ciascuna associata spetta un voto ogni 10 soci o frazione di 10 della propria Organizzazione potendo farsi rappresentare da un'altra associata, conferendo alla stessa delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessuna associata può oltre al proprio voto, rappresentarne più di una.

9.4 - Le associate possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associata che partecipa e vota.

9.5 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro rappresentante appositamente eletto in sede assembleare. Se lo ritenesse necessario l'Assemblea può eleggere un/a segretario/a.

9.6 - L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) delle associate aventi diritto di voto.

9.7 - La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con un minimo di 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

9.8 - In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutte le associate.

9.9 - Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutte le associate anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea, appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

9.10 - L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'OdV.

È ordinaria in tutti gli altri casi.



Art. 10

Assemblea ordinaria delle associate

10.1 - L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero delle associate intervenute o rappresentate tramite delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

10.2 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza delle associate presenti o rappresentate.

10.3 - L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

10.4 - L'Assemblea Ordinaria:

- a) Approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i.;
- b) Discute ed approva i programmi di attività;
- c) Elege tra le associate i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- d) Elege tra le associate i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti secondo le modalità previste all'art. 15;
- e) Delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) Ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- h) Approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- i) Delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- j) Delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'OdV stessa;
- k) Determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per le associate che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 3.5 dello Statuto;
- l) Approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'OdV;
- m) Delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 3.3 del presente Statuto.

10.5 - Le deliberazioni assembleari devono essere rese note alle associate ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuta a cura del Consiglio Direttivo.



Art. 11

Assemblea straordinaria delle associate

11.1 - La convocazione dell'Assemblea Straordinaria si effettua con le modalità previste dagli artt. 9 e 10.

11.2 - Per deliberare lo scioglimento dell'OdV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti delle associate.

11.3 - L'Assemblea straordinaria delle associate approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti delle associate e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 12

Consiglio Direttivo

12.1 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 fino ad un massimo di 9 consiglieri scelti fra i rappresentanti o delegati delle associate, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 5 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.

La decorrenza dei mandati dei Consiglieri è da considerarsi successiva alle prime elezioni del Consiglio Direttivo, posticipatamente all'entrata in vigore dello Statuto.

12.2 - L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

12.3 - Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.

12.4 - Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'OdV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'OdV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

12.5 - In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

12.6 - Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

12.7 - Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'OdV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea delle associate.

12.8 - Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'OdV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- a) Attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) Redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13.



- c) Comunica l'adesione di nuove associate, fatti salvi i casi previsti negli articoli precedenti;
- d) Sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione delle associate fatti salvi i casi previsti negli articoli precedenti;
- e) Propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 3.4 del presente Statuto;
- f) Propone il trasferimento della sede nell'ambito della Regione Piemonte;
- g) Ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano le associate o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

12.9 - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

12.10 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno 1 volta ogni 4 mesi nel corso dell'anno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2/3 dei componenti.

12.11 - La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con un minimo di 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

12.12 - I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

12.13 - Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Art. 13 Presidente

13.1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

13.2 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Organizzazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'OdV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'OdV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea delle associate.

13.3 - In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

13.4 - Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14 Comitati Tecnici

14.1 - Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano le associate o esperti anche non soci, per la definizione e la



realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'OdV intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 15

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

15.1 - Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.

15.2 - Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

15.3 - Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino a 5 volte consecutive.

15.4 - Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'OdV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 16

Scioglimento

16.1 - L'Assemblea Straordinaria può decidere lo scioglimento dell'OdV con il voto favorevole di almeno tre quarti delle associate aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.

16.2 - In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'OdV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

16.3 - L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.



Art. 17
Norme finali

17.1 - Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

17.2 - I regolamenti interni, le Disposizioni emessi dagli Organi Competenti, nell'ambito delle proprie mansioni, hanno valore legale all'interno dell'OdV ed impegnano tutti le associate, anche se dissenzienti.

